



**COMUNE DI
BLEGGIO SUPERIORE
(Provincia di Trento)**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Sigg.:

1. Iori Alberto - Sindaco
2. Brochetti Rodolfo
3. Tosi Sabrina
4. Serafini Erica
5. Caldera Mirco
6. Francescotti Marco
7. Brena Stefano
8. Brunelli Daniela
9. Luchesa Nicola
10. Corradi Giorgio
11. Caldera Massimo
12. Riccadonna Andrea
13. Benedetti Alessandra
14. Caldera Mauro
15. Devilli Adele

Assenti Giustificati:

Assenti Ingiustificati:

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Merli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Alberto Iori nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(Art. 79 D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.)

*Certifico io sottoscritto
Segretario Comunale, su
conforme attestazione
del messo comunale,
che copia
del presente verbale
viene pubblicato il giorno*

04/04/2016

*all'albo pretorio ove
rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi*

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
dott. Giorgio Merli

№ № №

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), quali componenti della IUC.

Visto l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "legge finanziaria provinciale per il 2016", ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 relativamente all'Imposta immobiliare semplice. In particolare è stata fissata nella misura dello zero per cento l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Inoltre l'aliquota base per gli anni 2016 e 2017, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, D2, C1 e C3, è stata stabilita nello 0,55% mentre la deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola è stabilita, per il solo periodo d'imposta 2016, in € 1.500.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. 14 dd. 30/12/2014 così come modificato dall'art. 18 della L.P. 21 del 2015) sono quelle di seguito indicate:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA BASE |
|--|---------------|
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 | 0,35% |
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze | 0,00% |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze | 0,895% |
| Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 | 0,79% |
| Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2 | 0,55% |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,1% |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% |

Si ritiene di non modificare o non articolare in modo diverso le suddette aliquote base stabilite dalla Provincia anche in considerazione del fatto che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016, siglato in data 9 novembre 2015, i Comuni si sono assunti l'impegno di non aumentare le aliquote base riferite alle attività produttive.

Per quanto concerne l'abitazione principale, la legge provinciale citata ha fissato delle detrazioni d'imposta personalizzate per ogni Comune, detrazione che per il Comune di Bleggio Superiore è pari a € 253,64. Ritenuto opportuno, come per l'anno 2015, arrotondare l'importo della detrazione per abitazione principale fissandola per l'anno 2016 ad € 255,00 (dicensi duecentocinquantacinque), avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 comma 6 lett. a) della L.P. n.14/2014, senza pregiudicare gli equilibri di Bilancio, considerando poi che l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale riguarda ormai solo le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

Con deliberazione n. 02 dd. 16.03.2015 del Consiglio comunale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. Si rammenta che con tale regolamento, con riferimento alle fattispecie impositive, sono state introdotte le seguenti assimilazioni all'abitazione

principale (art. 5):

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.
- b) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto altresì che l'art. 8 comma 2 lettera e) della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 prevede una facoltà alternativa in capo al Comune rispetto all'assimilazione ad abitazione principale per quanto riguarda il caso dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, prevedendo la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per tali fattispecie senza applicazione della detrazione.

Ritenuto pertanto opportuno, senza pregiudicare gli equilibri di Bilancio, stabilire per l'anno d'imposta 2016 l'aliquota ridotta pari al 0,67% (diconsi zerovirgolasessantasette per cento) per la seguente fattispecie:

- a) unità immobiliare abitativa, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono sia la residenza anagrafica che la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e la sua individuazione deve essere effettuata a pena di decadenza con la comunicazione di cui comma 2 dell'art. 5 del Regolamento IM.I.S. vigente.

Pertanto, la proposta per l'anno 2016 riferita alle aliquote, detrazioni e deduzioni è la seguente:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIUO TA | DETRAZION E D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 | 0,35% | € 255,00 | |
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze | 0,00% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze | 0,895% | | |
| Fabbricati abitativi diversi dalle cat.cat. A1, A8 e A9, e pertinenze in comodato a parenti <i>in linea retta entro il primo grado</i> | 0,67% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9. | 0,79% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2. | 0,55% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,1% | | € 1.500,00 |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 28 marzo 2001, modificato con delibera consiliare n. 17 del 14 luglio 2011.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di approvare il Bilancio di Previsione 2016.

Con voti favorevoli di n. dieci, contrari n. zero astenuti n. cinque (Riccadonna Andrea, Caldera Massimo, Caldera Mauro, Benedetti Alessandra e Devilli Adele) su n. quindici consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 | 0,35% | € 255,00 | |
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze | 0,00% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze | 0,895% | | |
| Fabbricati abitativi diversi dalle cat.cat. A1, A8 e A9, e pertinenze in comodato a parenti <i>in linea retta entro il primo grado</i> | 0,67% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9. | 0,79% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2. | 0,55% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,1% | | € 1.500,00 |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

2. Di fissare la scadenza per il versamento della nuova IM.I.S. in unica rata annuale entro il 16 dicembre 2016.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'articolo 13 comma 13bis del decreto legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dichiarare, per le ragioni meglio specificate in premessa e con voti n. dieci favorevoli e n. cinque astenuti su n. quindici Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
5. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Alberto Iori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giorgio Merli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

~~Deliberazione pubblicata in data 04/04/2016 e divenuta esecutiva in data 14/04/2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.~~

~~Addì, 15/04/2016~~

~~**IL SEGRETARIO COMUNALE**
dott. Giorgio Merli~~

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì, 04/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giorgio Merli

~~Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.~~

~~Addì, 15/04/2016~~

~~**IL SEGRETARIO COMUNALE**
dott. Giorgio Merli~~

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autentica del documento in formato analogico.